

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 2-3615

**L.R. 29 giugno 2009, n. 19, art. 6 - Modifica dei confini dell'Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese - e art. 52bis - Modifica dei confini della Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia.**

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che all'art. 6 stabilisce l'istituzione delle Aree contigue, "*finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette*", fra cui l'Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese;

considerato che, ai sensi del sopra citato art. 6, commi 1 e 2ter, la modifica dei confini delle Aree contigue è disposta dalla Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree naturali protette e con gli Enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente Commissione consiliare.

Preso atto:

della nota del Comune di Moncestino (AL) (prot. 103307 del 30/10/2020) di trasmissione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29/10/2020 con la quale si richiede alla Regione di modificare l'Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese stralciando totalmente la porzione ricadente nel territorio comunale;

della nota del Comune di Saluggia (VC) (prot. 9696 del 13/10/2020) di trasmissione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 24/09/2020 con la quale si chiede alla Regione di modificare il perimetro dell'Area Contigua della fascia fluviale del Po piemontese ricadente nel territorio comunale;

della nota prot. n. 17151 del 15/02/2021 dell'Azienda Agraria Cattaneo Adorno dott. Giacomo concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "Il Boscone" ricadente nei Comuni di Valenza (AL) e Bassignana (AL) con la quale viene richiesto lo stralcio della porzione di Area contigua della fascia fluviale del Po coincidente con la succitata AFV;

della nota del Comune di Bassignana (AL) (prot. 25243/A1601 del 04/03/2021) di trasmissione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 2 marzo 2021 con la quale si richiede alla Regione di modificare l'Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese stralciando totalmente la porzione ricadente nel territorio comunale e coincidente con la succitata AFV "Il Boscone";

della nota del Comune di Valenza (AL) (prot. 43141/A1601 del 14/04/2021) di trasmissione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 01/04/2021 con la quale si chiede alla Regione di modificare il perimetro dell'Area Contigua della fascia fluviale del Po piemontese stralciando totalmente la porzione ricadente nel territorio comunale e coincidente con la succitata AFV "Il Boscone";

della nota del Comune di Valmacca (AL) (prot. 8618 del 26/01/2021) di trasmissione della nota dell'Azienda Faunistico Venatoria "Isola Mezzano" e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15 gennaio 2021 con la quale si richiede alla Regione di modificare l'Area Contigua della fascia fluviale del Po piemontese stralciando totalmente la porzione ricadente nel territorio comunale e coincidente con l'AFV "Isola Mezzano";

della nota del Comune di Bozzole (AL) (prot. n. 52097/A1601 del 05/05/2021) di trasmissione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 20/04/2021 con la quale si chiede alla Regione di modificare il perimetro dell'Area Contigua della fascia fluviale del Po piemontese stralciando totalmente la porzione ricadente nel territorio comunale.

Visto l'art. 52bis della succitata legge regionale che al comma 2 individua le Zone naturali di salvaguardia fra cui, alla lettera z4, la "Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia";

considerato che, ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 52bis, la modifica dei confini delle Zone naturali di salvaguardia è disposta dalla Regione, di concerto con gli Enti locali

interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente Commissione consiliare.

Preso atto:

della nota del Comune di Buttigliera Alta (TO) (prot. n. 7138/A1600 del 15/03/2019) di trasmissione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2019 con la quale si richiede alla Regione di modificare il confine di una porzione della Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia ricadente nel territorio comunale;

della Relazione illustrativa predisposta dall'Ufficio tecnico, Area urbanistica ed edilizia del Comune di Buttigliera Alta trasmessa unitamente alla nota sopra citata e riportante le motivazioni tecniche della richiesta di nuova perimetrazione della Zona naturale di salvaguardia.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dal settore Biodiversità e aree naturali della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio emerge quanto segue:

la proposta del Comune di Moncestino riguarda lo stralcio totale della porzione ricadente sul territorio comunale dell'Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese "f5", così come definita dalla l.r. 19/2009, secondo quanto riportato nella cartografia elencata ai numeri 97) e 98) dell'allegato A della l.r. 19/2009, come risultante dagli elaborati grafici allegati (scala 1:25.000) che recepiscono la proposta comunale in parola, allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

la richiesta di stralcio della porzione di Area contigua sul territorio comunale di Moncestino risulta motivata, così come riportato nella D.G.C. 1/2020 del Comune di Moncestino, dalla necessità di effettuare un maggiore controllo della fauna selvatica, attualmente consentito nella forma della "*caccia controllata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua*" ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 19/2009. Tale modifica, come riportato nel provvedimento del Comune di Moncestino, consentirebbe all'Amministrazione Provinciale competente per territorio di intervenire con azioni di controllo numerico della specie causa di danni alle coltivazioni agricole;

la proposta del Comune di Saluggia riguarda una parziale riduzione sul territorio comunale dell'Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese "f5", così come definita dalla l.r. 19/2009, secondo quanto riportato nella cartografia elencata ai numeri 95) e 96) dell'allegato A della l.r. 19/2009;

la richiesta di modifica in riduzione del perimetro dell'Area contigua sul territorio comunale richiesta con D.G.C. n. 73/2020 interessa porzioni agricole esterne di interfaccia con l'abitato di Saluggia e la locale area industriale;

le proposte dei Comuni di Bassignana e Valenza riguardano lo stralcio della porzione ricadente sui territori comunali e coincidente con l'AFV "Boscone" dell'Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese "f5", così come definita dalla l.r. 19/2009, secondo quanto riportato nella cartografia elencata al numero 102) dell'allegato A della l.r. 19/2009, come risultante dagli elaborati grafici allegati (scala 1:25.000) che recepiscono le proposte comunali in parola, allegati facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

la proposta del Comune di Valmacca riguarda lo stralcio della porzione ricadente sul territorio comunale e coincidente con l'AFV "Isola Mezzano" dell'Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese "f5", così come definita dalla l.r. 19/2009, secondo quanto riportato nella cartografia elencata al numero 100) dell'allegato A della l.r. 19/2009, come risultante dagli elaborati grafici allegati (scala 1:25.000) che recepiscono la proposta comunale in parola, allegati facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

la richiesta di stralcio delle porzioni di Area contigua sui territori comunali di Valmacca, Bassignana e Valenza risulta motivata, così come riportato nelle relative Deliberazioni, dalla necessità di effettuare un maggiore controllo della fauna selvatica, attualmente consentito nella forma della "*caccia controllata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua*" ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 19/2009. Tale modifica, inoltre, consentirebbe alle locali AFV "il Boscone" e "Isola Mezzano" una maggiore operatività sul territorio in concessione;

la proposta del Comune di Bozzole riguarda lo stralcio della porzione ricadente sul territorio comunale dell'Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese "f5", così come definita dalla l.r. 19/2009, secondo quanto riportato nella cartografia elencata al numero 101) dell'allegato A della l.r. 19/2009, come risultante dagli elaborati grafici allegati (scala 1:25.000) che recepiscono la proposta comunale in parola, allegati facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

tutte le succitate richieste, ricadenti in contesti agricoli, propongono modifiche dei confini in riduzione, sulla base di specifiche situazioni locali riguardanti, principalmente, l'attività venatoria in relazione al controllo della fauna selvatica al fine di limitare i danni alle coltivazioni ed al pieno utilizzo dei terreni ottenuti in concessione dalle locali AFV;

le porzioni di Area contigua oggetto di stralcio nei Comuni di Moncestino, Bassignana, Valenza, Valmacca e Bozzole sono ricomprese nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) "IT1180028 – Fiume Po tratto vercellese alessandrino" istituita ai sensi della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e facente parte della rete Natura 2000 del Piemonte;

le porzioni di Area contigua oggetto di modifica sono limitrofe alla Riserva Naturale Isolotto del Ritano ed al Parco naturale del Po piemontese, aree naturali protette affidate in gestione all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009;

le proposte di modifica suindicate possono essere approvate in quanto considerate opportune vista la sovrapposizione delle locali Aziende Faunistico Venatorie in esercizio e la necessità di ottimizzarne la gestione.

Il Comune di Buttigliera Alta, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2010, aveva approvato gli indirizzi programmatici per l'istituzione della Zona di salvaguardia della Dora Riparia, individuando nella Conferenza dei Sindaci l'Organo di indirizzo delle politiche gestionali e richiedendo che il perimetro della Zona di salvaguardia venisse modificato nel proprio ambito territoriale in sede esecutiva;

dalla Relazione illustrativa si evince che la superficie oggetto di richiesta di stralcio è caratterizzata da una destinazione d'uso del suolo che risulta già attualmente compromesso dal punto di vista ambientale e poco coerente con le finalità proprie delle Zone naturali di salvaguardia. In particolare viene richiesta:

- a) l'esclusione dell'area attualmente destinata a pista per super-motard, realizzata a seguito dell'approvazione del progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale approvato dalla Città Metropolitana di Torino. Inoltre, su tale area è prevista la rilocalizzazione del Centro Guida Sicura, attualmente posta a Susa, così come confermato dalla nota CONSEPI trasmessa dal Comune di Buttigliera Alta il 10/02/2021 (prot. n. 15235);
- b) l'esclusione dell'area attualmente destinata a stoccaggio degli inerti e successivo betonaggio di proprietà della Società Bitek s.r.l.;
- c) l'esclusione di parte di terreno compreso al Foglio 2 Mappale 174, in quanto parte residuale;
- d) la coincidenza del confine con quello dell'attuale recinzione dell'area interessata dagli edifici/impianti della Società Servizi Industriali sul canale artificiale di proprietà della società Valdena;

l'area oggetto di modifiche ricade nella carta posta al numero 77) dell'Allegato A della l.r. 19/2009 denominata "Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia - Rosta tav. 155SO (scala 1:25.000)";

possono ritenersi approvabili le proposte di modifica suddette in quanto confermata l'assenza di valori ambientali di particolare interesse e la conseguente opportunità di variazione dei confini della Zona naturale di salvaguardia in Comune di Buttigliera Alta al fine di rendere maggiormente coerente il limite della stessa con le destinazioni d'uso attuali nonché con le previsioni di ricollocazione della "Pista guida sicura".

Tenuto conto infine che:

la l.r. 19/2009 all'art. 6, commi 1 e 2 ter, prevede che, ai fini dell'attivazione della procedura di modifica dei confini delle Aree contigue, venga raggiunta nel merito l'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli Enti locali interessati, l'Amministrazione regionale ha fornito all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, con nota prot. n. 387/UTE del 7/6/21 dell'Assessorato ai Parchi, la cartografia di riferimento contenente la proposta di modifica dei confini dell'Area contigua, redatta identificando i nuovi confini a seguito delle valutazioni sopra descritte;

la medesima l.r. 19/2009 all'art. 52Bis, comma 4, prevede che la modifica dei confini delle Zone naturali di salvaguardia venga raggiunta di concerto con gli Enti locali interessati che, nel caso in oggetto, sono individuati nel Comune di Buttigliera Alta che si è espresso con la D.C.C. n. 8 del 26/02/2019 del Comune.

Preso atto che l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha trasmesso (prot. n. 86891/A1600 del 23 luglio 2021) la Deliberazione del Consiglio n. 49 del 16 luglio 2021, con la quale ha espresso l'intesa positiva di cui all'articolo 6, comma 1 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) relativamente alle modificazioni dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese ricadenti nei Comuni di Bassignana, Bozzole, Moncestino, Valenza e Valmacca. Con il medesimo provvedimento, in merito alle proposte del Comune di Saluggia, il citato Ente si è invece espresso negativamente in ordine all'intesa necessaria.

Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2ter e art. 52 bis, comma 4, che si è espressa con parere favorevole in data 28 luglio 2021;

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 19/2009, la modifica del confine dell'Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese, individuata con la sigla "f5", nei Comuni di Moncestino (AL), Bassignana (AL), Valenza (AL), Valmacca (AL) e Bozzole (AL) di cui alle cartografie elencate ai n. 97), 98), 100), 101), 102) dell'allegato A della l.r. 19/2009, come risulta dagli elaborati grafici allegati (scala 1:25.000), allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare, così come previsto dall'art. 52bis della l.r. 19/2009, la modifica del confine della Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia, individuata con la sigla "z4", nel Comune di Buttigliera Alta di cui alla cartografia elencata al n. 77) dell'allegato A della l.r. 19/2009, come risulta dagli elaborati grafici allegati (scala 1:25.000), allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)


Allegato




**REGIONE PIEMONTE**  
**RETTORIA REGIONALE**  
**SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE**  
**ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA**  
**DELLA DORA RIPARIA**

**ROSTA**

TAVOLA 05/10




- PROTEZIONE REGIONALE**
- 1. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA
  - 2. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA ALTA
  - 3. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA BASSA
  - 4. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA MEDIA
  - 5. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA INFERIORE
  - 6. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA SUPERIORE
  - 7. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA CENTRALE
  - 8. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA OCCIDENTALE
  - 9. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA ORIENTALE
  - 10. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA NORD-OCCIDENTALE
  - 11. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA SUD-OCCIDENTALE
  - 12. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA SUD-ORIENTALE
  - 13. ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA NORD-ORIENTALE



Scala 1:50.000



- LEGENDA**
- confine
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA ALTA
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA BASSA
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA MEDIA
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA INFERIORE
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA SUPERIORE
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA CENTRALE
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA OCCIDENTALE
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA ORIENTALE
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA NORD-OCCIDENTALE
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA SUD-OCCIDENTALE
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA SUD-ORIENTALE
  - ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA NORD-ORIENTALE










RETE ECOLOGICA REGIONALE  
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE


AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA  
DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO

FIASSINETO PO

FOGLIA 1585E



- 1. Sistema di tutela di
- 2. Sistema di tutela di
- 3. Sistema di tutela di
- 4. Sistema di tutela di
- 5. Sistema di tutela di
- 6. Sistema di tutela di




Scala 1:22.000  
1:50 000 1:100 000 1:200 000

Elaborazione cartografica a cura del Settore "Risorse Ambientali" Regione Piemonte - Elaborazione di dati ISTAT 2001 - Pubblicazione elettronica cartografica con dati CSU

- Legenda:**
- Confine
  - Parco Naturale a gestione regionale
  - Parco Naturale a gestione provinciale
  - Parco Naturale a gestione locale
  - Parco Naturale a gestione locale
  - Sistema Naturale a gestione regionale
  - Sistema Naturale a gestione provinciale
  - Sistema Naturale a gestione locale
  - Zona Naturale di Subsequenza e Area Contigua
  - Riserva Speciale a gestione regionale

**Aree naturali protette e aree contigue**

■ Riserva Speciale a gestione regionale  
■ Area del Po astense  
■ Area contigua alla Fascia Fluviale del Po astense








RETE ECOLOGICA REGIONALE  
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA  
DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO

BASSIGNANA

TAVOLA 1795Q



- 1. Sistema di gestione regionale
- 2. Sistema di gestione provinciale
- 3. Sistema di gestione locale
- 4. Sistema di gestione regionale
- 5. Sistema di gestione provinciale
- 6. Sistema di gestione locale



Scala 1:25.000

1:0 1:50 1:100 1:150

1:200 1:250 1:300 1:350

1:400 1:450 1:500 1:550

1:600 1:650 1:700 1:750

1:800 1:850 1:900 1:950

1:1000 1:1050 1:1100 1:1150

1:1200 1:1250 1:1300 1:1350

1:1400 1:1450 1:1500 1:1550

1:1600 1:1650 1:1700 1:1750

1:1800 1:1850 1:1900 1:1950

1:2000 1:2050 1:2100 1:2150

1:2200 1:2250 1:2300 1:2350

1:2400 1:2450 1:2500 1:2550

1:2600 1:2650 1:2700 1:2750

1:2800 1:2850 1:2900 1:2950

1:3000 1:3050 1:3100 1:3150

1:3200 1:3250 1:3300 1:3350

1:3400 1:3450 1:3500 1:3550

1:3600 1:3650 1:3700 1:3750

1:3800 1:3850 1:3900 1:3950

1:4000 1:4050 1:4100 1:4150

1:4200 1:4250 1:4300 1:4350

1:4400 1:4450 1:4500 1:4550

1:4600 1:4650 1:4700 1:4750

1:4800 1:4850 1:4900 1:4950

1:5000 1:5050 1:5100 1:5150

1:5200 1:5250 1:5300 1:5350

1:5400 1:5450 1:5500 1:5550

1:5600 1:5650 1:5700 1:5750

1:5800 1:5850 1:5900 1:5950

1:6000 1:6050 1:6100 1:6150

1:6200 1:6250 1:6300 1:6350

1:6400 1:6450 1:6500 1:6550

1:6600 1:6650 1:6700 1:6750

1:6800 1:6850 1:6900 1:6950

1:7000 1:7050 1:7100 1:7150

1:7200 1:7250 1:7300 1:7350

1:7400 1:7450 1:7500 1:7550

1:7600 1:7650 1:7700 1:7750

1:7800 1:7850 1:7900 1:7950

1:8000 1:8050 1:8100 1:8150

1:8200 1:8250 1:8300 1:8350

1:8400 1:8450 1:8500 1:8550

1:8600 1:8650 1:8700 1:8750

1:8800 1:8850 1:8900 1:8950

1:9000 1:9050 1:9100 1:9150

1:9200 1:9250 1:9300 1:9350

1:9400 1:9450 1:9500 1:9550

1:9600 1:9650 1:9700 1:9750

1:9800 1:9850 1:9900 1:9950

1:10000 1:10050 1:10100 1:10150

1:10200 1:10250 1:10300 1:10350

1:10400 1:10450 1:10500 1:10550

1:10600 1:10650 1:10700 1:10750

1:10800 1:10850 1:10900 1:10950

1:11000 1:11050 1:11100 1:11150

1:11200 1:11250 1:11300 1:11350

1:11400 1:11450 1:11500 1:11550

1:11600 1:11650 1:11700 1:11750

1:11800 1:11850 1:11900 1:11950

1:12000 1:12050 1:12100 1:12150

1:12200 1:12250 1:12300 1:12350

1:12400 1:12450 1:12500 1:12550

1:12600 1:12650 1:12700 1:12750

1:12800 1:12850 1:12900 1:12950

1:13000 1:13050 1:13100 1:13150

1:13200 1:13250 1:13300 1:13350

1:13400 1:13450 1:13500 1:13550

1:13600 1:13650 1:13700 1:13750

1:13800 1:13850 1:13900 1:13950

1:14000 1:14050 1:14100 1:14150

1:14200 1:14250 1:14300 1:14350

1:14400 1:14450 1:14500 1:14550

1:14600 1:14650 1:14700 1:14750

1:14800 1:14850 1:14900 1:14950

1:15000 1:15050 1:15100 1:15150

1:15200 1:15250 1:15300 1:15350

1:15400 1:15450 1:15500 1:15550

1:15600 1:15650 1:15700 1:15750

1:15800 1:15850 1:15900 1:15950

1:16000 1:16050 1:16100 1:16150

1:16200 1:16250 1:16300 1:16350

1:16400 1:16450 1:16500 1:16550

1:16600 1:16650 1:16700 1:16750

1:16800 1:16850 1:16900 1:16950

1:17000 1:17050 1:17100 1:17150

1:17200 1:17250 1:17300 1:17350

1:17400 1:17450 1:17500 1:17550

1:17600 1:17650 1:17700 1:17750

1:17800 1:17850 1:17900 1:17950

1:18000 1:18050 1:18100 1:18150

1:18200 1:18250 1:18300 1:18350

1:18400 1:18450 1:18500 1:18550

1:18600 1:18650 1:18700 1:18750

1:18800 1:18850 1:18900 1:18950

1:19000 1:19050 1:19100 1:19150

1:19200 1:19250 1:19300 1:19350

1:19400 1:19450 1:19500 1:19550

1:19600 1:19650 1:19700 1:19750

1:19800 1:19850 1:19900 1:19950

1:20000 1:20050 1:20100 1:20150

1:20200 1:20250 1:20300 1:20350

1:20400 1:20450 1:20500 1:20550

1:20600 1:20650 1:20700 1:20750

1:20800 1:20850 1:20900 1:20950

1:21000 1:21050 1:21100 1:21150

1:21200 1:21250 1:21300 1:21350

1:21400 1:21450 1:21500 1:21550

1:21600 1:21650 1:21700 1:21750

1:21800 1:21850 1:21900 1:21950

1:22000 1:22050 1:22100 1:22150

1:22200 1:22250 1:22300 1:22350

1:22400 1:22450 1:22500 1:22550

1:22600 1:22650 1:22700 1:22750

1:22800 1:22850 1:22900 1:22950

1:23000 1:23050 1:23100 1:23150

1:23200 1:23250 1:23300 1:23350

1:23400 1:23450 1:23500 1:23550

1:23600 1:23650 1:23700 1:23750

1:23800 1:23850 1:23900 1:23950

1:24000 1:24050 1:24100 1:24150

1:24200 1:24250 1:24300 1:24350

1:24400 1:24450 1:24500 1:24550

1:24600 1:24650 1:24700 1:24750

1:24800 1:24850 1:24900 1:24950

1:25000 1:25050 1:25100 1:25150

1:25200 1:25250 1:25300 1:25350

1:25400 1:25450 1:25500 1:25550

1:25600 1:25650 1:25700 1:25750

1:25800 1:25850 1:25900 1:25950

1:26000 1:26050 1:26100 1:26150

1:26200 1:26250 1:26300 1:26350

1:26400 1:26450 1:26500 1:26550

1:26600 1:26650 1:26700 1:26750

1:26800 1:26850 1:26900 1:26950

1:27000 1:27050 1:27100 1:27150

1:27200 1:27250 1:27300 1:27350

1:27400 1:27450 1:27500 1:27550

1:27600 1:27650 1:27700 1:27750

1:27800 1:27850 1:27900 1:27950

1:28000 1:28050 1:28100 1:28150

1:28200 1:28250 1:28300 1:28350

1:28400 1:28450 1:28500 1:28550

1:28600 1:28650 1:28700 1:28750

1:28800 1:28850 1:28900 1:28950

1:29000 1:29050 1:29100 1:29150

1:29200 1:29250 1:29300 1:29350

1:29400 1:29450 1:29500 1:29550

1:29600 1:29650 1:29700 1:29750

1:29800 1:29850 1:29900 1:29950

1:30000 1:30050 1:30100 1:30150

1:30200 1:30250 1:30300 1:30350

1:30400 1:30450 1:30500 1:30550

1:30600 1:30650 1:30700 1:30750

1:30800 1:30850 1:30900 1:30950

1:31000 1:31050 1:31100 1:31150

1:31200 1:31250 1:31300 1:31350

1:31400 1:31450 1:31500 1:31550

1:31600 1:31650 1:31700 1:31750

1:31800 1:31850 1:31900 1:31950

1:32000 1:32050 1:32100 1:32150

1:32200 1:32250 1:32300 1:32350

1:32400 1:32450 1:32500 1:32550

1:32600 1:32650 1:32700 1:32750

1:32800 1:32850 1:32900 1:32950

1:33000 1:33050 1:33100 1:33150

1:33200 1:33250 1:33300 1:33350

1:33400 1:33450 1:33500 1:33550

1:33600 1:33650 1:33700 1:33750

1:33800 1:33850 1:33900 1:33950

1:34000 1:34050 1:34100 1:34150

1:34200 1:34250 1:34300 1:34350

1:34400 1:34450 1:34500 1:34550

1:34600 1:34650 1:34700 1:34750

1:34800 1:34850 1:34900 1:34950

1:35000 1:35050 1:35100 1:35150

1:35200 1:35250 1:35300 1:35350

1:35400 1:35450 1:35500 1:35550

1:35600 1:35650 1:35700 1:35750

1:35800 1:35850 1:35900 1:35950

1:36000 1:36050 1:36100 1:36150

1:36200 1:36250 1:36300 1:36350

1:36400 1:36450 1:36500 1:36550

1:36600 1:36650 1:36700 1:36750

1:36800 1:36850 1:36900 1:36950